


Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1
Prot.: 0002916 del 27/01/2015
uor: 400/C/1div
Fasc: Archivio.Massimario.12.214.9



ell'Interno



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/C/2015/12.214.9

OGGETTO: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, recante "Attuazione della Direttiva 2011/51/2011, che modifica la Direttiva 2003/109/UE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER SERVIZI DI RAGIONERIA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

POSTE ITALIANE SPA

LORO SEDE

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NAPOLI

ROMA

24/1
- Immigrazione
- P.S.
Com. n. P.S.
Grano
Fare comunicazione
ad Associazioni

Long/fv



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

A scioglimento della riserva di cui alla Circolare n. 400/A/0009276, del 20 marzo 2014, di questa Direzione Centrale, concernente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri titolari di protezione internazionale, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta a specifico quesito di questa Direzione Centrale, con nota pervenuta il 22 gennaio 2015, ha stabilito per coloro che richiedono tale titolo di soggiorno l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo economico di cui all'art. 5, comma 2^{ter}, Testo Unico Immigrazione.

Nello specifico è stato chiarito che il contributo in premessa non sia dovuto nei casi di istanza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo richiesto dai titolari di protezione internazionale (*asilo e protezione sussidiaria*) atteso che gli stessi sono già in possesso di un permesso di soggiorno esente da tale obbligo.

Il predetto adempimento, pertanto, non dovrà più essere oggetto di accertamento da parte degli operatori degli Uffici Immigrazione addetti alla trattazione delle relative istanze, in tal senso si è provveduto anche ad aggiornare il sistema informatico Stranieri Web.

Gli stranieri titolari di protezione internazionale che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo hanno diritto a richiedere il rimborso delle somme non dovute. A tal fine, si richiamano le indicazioni sulla procedura operativa prevista per casi analoghi, di cui alla circolare di questa Direzione Centrale Prot. 400/C/0005666, del 5 luglio 2012, che si trasmette unita alla presente in formato elettronico.


Si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione alla presente, coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni interessate.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE

Long/fv

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione
AOO: RMPAC1
Prot.: 0006666 del 06/07/2012
Uor: 400/C/Idiv
Fasc: 12.214.6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2012

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

R O M A

OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011, contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Procedura rimborso delle somme erroneamente versate.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, riguardante la tematica in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con nota diretta a questa Direzione Centrale, per la condivisione e divulgazione alle Questure, ha fornito indicazioni di carattere operativo sulla procedura da seguire per dare corso alle richieste di rimborso pervenute dai cittadini stranieri, in relazione alle somme erroneamente versate in eccedenza rispetto all'importo dovuto per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nello specifico, è stato fatto presente che la citata procedura trova fondamento nell'art. 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, in base al quale, ove le Amministrazioni competenti non abbiano nel proprio stato di previsione apposito capitolo di spesa, provvedono al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario le attuali Ragionerie Territoriali dello Stato, anziché le Amministrazioni che le hanno acquisite.

A tal fine, la suddetta norma prevede un'apposita procedura di rimborso attivata su istanza in bollo prodotta dall'interessato, corredata del prescritto nulla osta dell'Amministrazione e della quietanza del versamento effettuato in originale.

Ai sensi di tali disposizioni, nei casi di versamento eccedente l'importo dovuto il relazione al tipo ed alla durata del permesso di soggiorno rilasciato, gli Uffici



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Immigrazione avranno cura di munire lo straniero della lettera "di nulla osta al rimborso", il cui fac-simile è disponibile in rete, nei sistemi informatici stranieri web e portale poste. Al riguardo, si pone in rilievo che sono state apportate modifiche al testo originario della lettera di rimborso di cui alla circolare n.400/Segr/5/2012, del 27 gennaio 2012., in maniera da renderlo conforme alle citate disposizioni.

Sulla scorta di tali elementi, si pone in rilievo che, ai fini della attivazione della procedura di rimborso, gli Uffici Immigrazione dovranno rendere edotto lo straniero sull'osservanza dei seguenti adempimenti:

- istanza di rimborso in originale, in bollo, presentata presso l'Ufficio Amministrativo Contabile della locale Questura, secondo le modalità che tali Uffici riterranno di adottare, allegando:
 - lettera di "nulla osta al rimborso" rilasciata dall'Ufficio Immigrazione,
 - originale del bollettino di c.c.p..

L'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, sarà trasmessa a cura degli Uffici Amministrativo Contabili, sempre in originale, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato, richiedendo di provvedere ad effettuare il rimborso direttamente all'interessato.

Per quanto concerne, invece, il rimborso del costo del documento elettronico, pari ad euro 27.50, l'Amministrazione competente ad istruire la pratica per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, gli Uffici Immigrazione provvederanno ad informare gli interessati sulle modalità di presentazione della relativa istanza direttamente a quel Dicastero, secondo le modalità già in uso.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi